

WEBINAR

Comprendere le novità normative

del Terzo Settore

I Incontro

13 maggio 2021

**Argomento: Volontario e attività di volontariato nel Codice del Terzo Settore;
C.M. del 9/7/2020**

Relatore: Dott.ssa Claudia Rinaldi



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

CTS>Codice del Terzo Settore:D.LVO 117/2017 e succ.mod. CM 9/7/20>Circolare Ministeriale del 9/7/2020

Art. 1 CTS

Finalità ed oggetto

Al fine di sostenere **l'autonoma iniziativa dei cittadini** che concorrono, **anche in forma associata**, a **perseguire il bene comune**, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,in attuazione degli articoli....18,118 IV comma della Costituzione Italiana *per lo svolgimento di attività di interesse generale*

Art. 2 CTS

Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, **dell'attivit  di volontariato** e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidariet  e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneit  ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 4 CTS

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societ  di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societ  costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale mediante lo svolgimento di una o pi  attivit  di interesse generale **in forma di azione volontaria** o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualit  o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 CTS

Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito **registro i volontari** che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**.

REGISTRO VIDIMATO RICHIESTO DALLA PRASSI (EX LEGGE 266-1991 SUL VOLONTARIATO)

Non ci sono indicazioni specifiche sulla natura del registro ma è importante che non sia modificabile. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti o data certa con timbro postale.

Il Registro dei Volontari non occasionali deve contenere i dati di ogni volontario e specificatamente quelli che lo identificano in modo univoco oltre a quelli relativi al periodo temporale di prestazione delle attività volontaristiche:

- nome e cognome;*
- data e luogo di nascita;*
- indirizzo di residenza;*
- Codice Fiscale (suggerito per evitare omonimie)*
- data di inizio dell'attività di volontariato presso l'organizzazione;*
- data di fine dell'attività di volontariato presso l'organizzazione.*

Art. 17 CTS

2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore(o di enti aderenti), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

FORMAZIONE ,REQUISITI ESPERENZIALI,PROFESSIONALITA',GRATUITA'

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

NOTE SPESE AUTORIZZATE,INERENTI,DOCUMENTATE (tabelle ACI per utilizzo auto,regolamenti interni...)

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

LA NORMATIVA ANCORA IN VIGORE PREVEDE IL RIMBORSO FORFETARIO CON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO 20%

Art. 17 CTS

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

SPESE AUTOCERTIFICATE MAX € 10 DIE E € 150 MESE>L'ENTE RICEVE SOLO L'AUTOCERTIFICAZIONE,IL VOLONTARIO AVRA' CURA DI TENERE I DOCUMENTI PROBATORI DA ESIBIRE SU RICHIESTA

5.(comma 5 >v.oltre)

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (*soccorso alpino e speleologico*)

ATTENZIONE

Art. 17 CTS

5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

.....

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nr 6214 del 9-7-2020

Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione.

Muovendo dalla formulazione dell'articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, *si deve ritenere* che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa **all'esercizio della titolarità di una carica sociale(!!)**, in quanto **strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente.**

In tale prospettiva, **l'esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda (!!) ai requisiti declinati nell'articolo 17**, comma 2, tra i quali spicca *in primis* la gratuità.

L'assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall'articolo 34, comma 2 del CTS (che peraltro prevede ...deroga...con riguardo esclusivo ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell'articolo 2397 del codice civile).

Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, **la previsione dell'attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all'autonoma scelta dell'ente (attenzione!)** da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS.

.....

(ART.8 CTS)

comma 2>. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

comma 3>. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ;**
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze**
.....;

.....

C.M.9-7-2020

Per altro verso, **la corresponsione al titolare di una carica sociale**, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di **un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall'altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili**, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a).

In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36.

.....

(Art. 33 CTS)

1. *Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti **necessari** al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.***

2.

3. *Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

(Art. 36 CTS)

- 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo **quando cio' sia necessario** ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati***

.....

C.M.9-7-2020

Con riferimento all'ulteriore caso richiamato da codesto Ufficio, si precisa che **non risulta** particolarmente **problematica** la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell'ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; **dovrà aversi invece cura che all'avvio dell'attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.**

.....



Riflessioni:

-partecipazione a bandi per progetti con l'erogazione di contributi commisurati a spese che devono essere documentate e quindi es. i fondatori con carica sociale nell'ente, competenti nella tematica e motivati dallo scopo sociale, non potranno «fatturare» la loro professionalità...quindi l'ente dovrà rivolgersi a professionisti «estranei» all'ente per documentare il progetto!?

-ente necessita di avvocato specializzato in talune tematiche ma purtroppo uno dei più competenti ricopre una carica sociale nell'ente stesso>pertanto l'ente si dovrà avvalere di altro studio legale !

-premesse che gli adempimenti amministrativo/fiscali sono obbligatori in un ente qualunque sia lo scopo sociale ,la funzione di un tesoriere o di un segretario svolte anche da professionisti con responsabilità continua si può atteggiare ad attività di volontariato?



INDICE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE

SCHEMI DI BILANCIO ai sensi DL.5-3-2020 (GU 102 del 18-4-20) a decorrere dall'esercizio 2021 >deposito del bilancio entro il 30 GIUGNO 2022

INDICAZIONE FACOLTATIVA DEI COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Sono componenti economici di competenza che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità

-**costi figurativi**>es.applicazione alle attività di volontariato della retribuzione oraria prevista per stesse mansioni retribuite;

-**proventi figurativi**>sono riferibili alla traduzione in termini economici dell'apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale,spontanea e gratuita



Art. 18 CTS

Assicurazione obbligatoria

- 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.**
- 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.**

BANDI, CONVENZIONI > ATTENZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL COMMA 3

ATTENZIONE LE TRE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE INFORTUNI, MALATTIE, RCT VERSO TERZI > VENGONO GIÀ RICHIESTE CONTESTUALMENTE ALL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI REGIONALI NONOSTANTE IL RUNTS NON SIA ENTRATO ANCORA IN VIGORE

ATTENZIONE per iscrizione APS-ODV NEI RISPETTIVI REGISTRI

Per la regione Lazio <https://terzosettore.socialelazio.it/artes/Home.aspx>
piattaforma ARTES

Circolare nr 953505 del 6-11-2020 Regione Lazio-Direzione Regionale per l'inclusione sociale

Oggetto: Chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione delle APS e delle ODV nei rispettivi registri regionali.

La presente per dettare chiarimenti in merito alla iscrizione delle APS e delle ODV nei rispettivi registri regionali. Come è noto le APS e le ODV nel Lazio sono disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 1/9/1999, n. 22, e dalla legge regionale 28/6/1993, n. 29, le quali fissano in 45 gg il termine per rilasciare l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione sociale e in 60 gg per rilasciare l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di volontariato. Ciò premesso, si precisa che la procedura si interrompe in caso di "preavviso di diniego", che viene inserito nel sistema Artes e inviato automaticamente alla mail dell'associazione nello stesso sistema registrata. Avverso il citato preavviso di diniego le APS e le ODV possono presentare **controdeduzioni nel termine di 10 gg. ai sensi della l. 241 del 90. Il preavviso **interrompe** la decorrenza dei termini del procedimento. **In mancanza delle controdeduzioni, si consolida il diniego.****

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli enti, di verificare periodicamente la propria mail sul sistema Artes e di rispondere tempestivamente al preavviso di diniego, al fine di evitare l'adozione dell'atto definitivo di diniego di iscrizione. Si ricorda che se le mail inserite su ARTES non fossero più attuali e/o poco usate, possono essere cambiate.In relazione alle più frequenti cause di diniego, si forniscono i seguenti chiarimenti.....

Risorse:

Le APS possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni lavorative di altro genere con il limite della necessità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e con il seguente limite quantitativo: **il numero dei lavoratori** non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati. Le APS possono attribuire attività retribuite anche ai soci.

Si tratta di un requisito facoltativo.

Le ODV non possono avere soci/volontari tra il personale retribuito, ma solo esterni.

Si tratta di un requisito facoltativo. (v.Art 36 d.lgs 117/2017).

Assicurazioni:

Pur non trattandosi di requisiti statutori, ma di prescrizioni di carattere pubblicistico previste dal decreto legislativo 117/2017, si ricorda che, le assicurazioni, sono obbligatorie. Devono essere, pertanto, stipulate tutte e tre le tipologie di assicurazione (infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, (v. Art 18 d.lgs 117/2017), e devono essere presenti al momento dell'iscrizione su ARTES, **in analogia** con quanto prescritto dalla DGR 9436 del 1995, che **per le ODV** prevede come obbligatoria la produzione della copia del certificato assicurativo. La **ratio** di tale prescrizione riposa sul fatto che le APS, in particolare, possono, essere iscritte se sono operanti da almeno sei mesi, come prescritto dall'art 9 della l.r. 22/99, per cui **si presume** che, nel periodo precedente alla richiesta di iscrizione, le APS abbiano svolto delle attività con i volontari. Inoltre, nella relazione sulle attività vengono quasi sempre citate attività che si avvalgono di volontari e negli aggiornamenti annuali è un requisito che viene verificato.

Si ricorda l'esistenza di assicurazioni così dette quantitative/numeriche, che possono divolta in volta coprire i volontari effettivamente impiegati nelle attività.

Sul nostro sistema ARTES, non essendoci un apposito campo per il caricamento di questa voce, si dispone di utilizzare per l'upload dei certificati assicurativi il campo "ALTRI DOCUMENTI". Il requisito è obbligatorio



Art. 19 CTS

Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato

Art. 19 CTS

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università' possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività' di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, (*istituzione del servizio civile nazionale*) dopo le parole *per i cittadini* «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività' di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Grazie per l'attenzione

Claudia Rinaldi

Dottore Commercialista

Contatti:

mail@claudiarinaldi.com

mob. 347 7759761